

Consiglio della magistratura militare

Audizione da parte della Commissione Giustizia del Senato
27 marzo 2012

1.-Viene consegnata la deliberazione del Consiglio n. 4236 adottata in data odierna, con la quale si esprime piena ed integrale condivisione del parere espresso dal CSM con la delibera 14 marzo 2012 (delibera approvata dal CMM con una sola astensione).

2.-Ad integrazione della deliberazione n. 4236, il CMM ha delegato il suo presidente ad esprimere le considerazioni che seguono.

3.-L'art.25 del disegno di legge approvato dalla Camera dei deputati prevede due distinte innovazioni della legge n.117/1988:

a) estende la responsabilità civile dello Stato ai casi di “violazione manifesta del diritto”;

b) prevede la responsabilità diretta del magistrato, anche per fatti non costituenti reato (per i quali oggi l'art.13 deroga alla regola della responsabilità del magistrato prevista solo in sede di rivalsa da parte dello Stato).

Le due innovazioni vanno separatamente esaminate.

4.- La responsabilità per violazione manifesta del diritto è stata affermata dalla Corte di giustizia per violazione del diritto dell'U.E.. E la formulazione del disegno di legge (nel comma 3-*bis* dell'art.2) dimostra di avere tenuto conto della motivazione delle sentenze della Corte di giustizia. Ma l'estensione della stessa regola alle violazioni del diritto interno è decisione ben diversa nelle sue caratteristiche e nelle sue conseguenze.

La violazione del diritto dell'Unione è obiettivamente accertabile con riferimento alla giurisprudenza della Corte di giustizia e la responsabilità dello Stato è la diretta conseguenza del fatto che il giudice interno ha statuito sul diritto dell'Unione senza operare il rinvio pregiudiziale a detta Corte o comunque ignorando la sua giurisprudenza (la vicenda Traghetti del Mediterraneo, di cui alle pronunzie del 2006 e del 2011 della Corte di Lussemburgo, deriva proprio da una sentenza della Cassazione civile che ha interpretato le norme comunitarie sulla concorrenza senza effettuare il doveroso rinvio pregiudiziale).

La violazione di norme interne non può essere stabilita in modo altrettanto certo. L'innovazione in esame consente ad una parte che ha perso una causa civile anche in Cassazione ovvero ad un imputato condannato con sentenza passata in giudicato di invocare la responsabilità civile dello Stato sostenendo che la pronunzia a lui sfavorevole è frutto di una violazione manifesta dei suoi diritti compiuta dai giudici. Quindi dopo la pronunzia civile o penale della Cassazione potrà iniziarsi un nuovo giudizio civile risarcitorio davanti al tribunale per l'accertamento che il

precedente giudicato è frutto di un manifesto errore di diritto del giudice (la modifica apportata al comma 2 dell'art.2 include nei fatti causativi di responsabilità anche l'errata interpretazione delle norme di diritto).

E così ogni giudizio concluso potrà sfociare in un nuovo giudizio di responsabilità dello Stato per violazione manifesta del diritto di ogni parte che non si convinca di avere torto (il giudice civile e penale giudica sempre su diritti).

Le dimensioni del contenzioso aggiuntivo sull'apparato della giustizia civile sono facilmente immaginabili; si ponga mente all'aggravamento di lavoro causato dalla applicazione della (pur giusta) legge Pinto. Possono citarsi anche gli effetti sul lavoro della Cassazione penale dell'art.625-*bis* (ricorso straordinario per errore di fatto): nel 2011 sono stati presentati 227 ricorsi (diversi dai 172 procedimenti per correzione di errore materiale).

5.- Nel testo in esame, l'azione diretta contro il magistrato (identificato con la formula del tutto impropria "soggetto riconosciuto colpevole": se l'azione non è di rivalsa non vi è alcun previo riconoscimento di colpevolezza) può essere proposta anche quando è ancora pendente il giudizio davanti al magistrato convenuto. Infatti per tale azione non è richiamato il disposto dell'art.4, comma 2, della legge n.117/88.

Evidente è allora la possibilità di usare tale azione per liberarsi di un giudice non gradito, dovendo egli astenersi una volta che sia stato citato in giudizio da una parte del processo. E comunque, anche quando una citazione non venga notificata, ovvia è la possibilità che la parte di un giudizio civile o penale possa intimidire il giudice con la sola possibilità di proporre un'azione contro di lui, deducendo una (pretesa) violazione manifesta dei suoi diritti.

Trattasi di disciplina normativa in chiarissimo contrasto con l'autonomia e l'indipendenza della magistratura, anche militare (art.108 cpv. Cost.).

6.-L'azione diretta contro il magistrato non è condivisibile anche qualora si estendano alla stessa i presupposti (avvenuto esperimento dei mezzi di impugnazione e degli altri rimedi) previsti per l'azione contro lo Stato dall'art. 4 della legge n. 117/88.

Oltre le considerazioni previste nei pareri del CSM fatti propri dal Consiglio della magistratura militare, è importante tenere presente la raccomandazione del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa del 17 novembre 2010 "sui giudici: indipendenza, efficacia e responsabilità".

L'art. 66 di questa raccomandazione prevede: *L'interpretazione della legge, l'apprezzamento dei fatti o la valutazione delle prove effettuate dai giudici per deliberare su affari giudiziari non deve fondare responsabilità disciplinare o civile, tranne che nei casi di dolo e colpa grave.*

Il successivo art. 67 prevede: *Soltanto lo Stato, ove abbia dovuto concedere una riparazione, può richiedere l'accertamento di una responsabilità civile del giudice attraverso un'azione innanzi ad un tribunale.*

Il Consiglio d'Europa, intervenendo proprio su indipendenza e responsabilità dei giudici, ha tracciato le linee di compatibilità dei due valori, dirette ai 47 Stati che di esso sono membri. Non sembra opportuno discostarsi da queste linee elaborate a livello di "grande Europa", le quali non contrastano in alcun modo con le sentenze della Corte di giustizia dell'Unione Europea sulla responsabilità dello Stato per l'attività giudiziaria.